



PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

International Financial Reporting Standard 16 (Leasing): le modifiche alla regolamentazione UE
GDPR e trattamento di dati giudiziari

Crisi d'impresa: in G.U. il testo del nuovo decreto legge

CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI

Consultazione UE sull'istituzione di un'autorità di vigilanza europea antiriciclaggio

Proposta di Linee guida sul ruolo, i compiti e le responsabilità dei responsabili della compliance in materia di AML

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

231: Prescrizione delle sanzioni definitive

Insider trading penalmente rilevante anche se l'informazione non è trasmessa da un terzo

Responsabilità del datore di lavoro e nomina RSPP

International Financial Reporting Standard 16 (Leasing): le modifiche alla regolamentazione UE

Regolamento (UE) 2021/1421 della Commissione del 30 agosto 2021 – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31 agosto 2021

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31 agosto 2021, il Regolamento (UE) 2021/1421 della Commissione del 30 agosto 2021, che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008, recante alcuni principi contabili internazionali per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 16 (Leasing). La modifica all’IFRS 16 (Leasing) estende il sostegno operativo, facoltativo e temporaneo, connesso alle conseguenze della pandemia da COVID-19 per i locatari in relazione a contratti di leasing con sospensione dei pagamenti e con pagamenti originariamente dovuti al 30 giugno 2021 incluso, ai contratti di leasing con sospensione dei pagamenti e con pagamenti originariamente dovuti prima del 30 giugno 2022 incluso. Le imprese devono applicare la nuova modifica a partire dal 1° aprile 2021 per gli esercizi finanziari che hanno inizio al più tardi il 1° gennaio 2021 o successivamente.

[torna su](#)

GDPR e trattamento di dati giudiziari

Garante per la protezione dei dati personali – Delibera n. 284 del 22 luglio 2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 204 del 26 agosto 2021

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 204 del 26 agosto 2021, la delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 284 del 22 luglio 2021 recante un parere relativo al trattamento di dati giudiziari effettuato da privati in attuazione dei protocolli d’intesa stipulati per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata. In particolare, il Garante ha chiarito che, nelle more dell’adozione da parte del Ministro della Giustizia di nuovi protocolli in materia, possano essere consentiti i trattamenti dei dati personali relativi a condanne penali, a reati o a connesse misure di sicurezza effettuati dai titolari in attuazione dei protocolli di intesa stipulati e stipulandi con il Ministero dell’Interno o con le prefetture - UTG per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata in ambito privato.

[torna su](#)

Crisi d’impresa: in G.U. il testo del nuovo decreto legge

Decreto-Legge 24 agosto 2021 , n. 118, recante “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia” – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 agosto 2021

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2021 n. 202, il Decreto-legge n. 118 del 24 agosto 2021 recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia. Il Decreto in commento contiene misure urgenti legate alla straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di supporto alle imprese per consentire loro di contenere e superare gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha prodotto e sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale. In particolare, in ragione dell’aumento delle imprese in difficoltà o in stato di insolvenza e della necessità di fornire adeguati strumenti di prevenzione delle situazioni di crisi, il provvedimento prevede i seguenti ordini di intervento: i) il rinvio al 16 maggio 2022 dell’entrata in vigore del nuovo codice della crisi d’impresa al fine di adeguarne il contenuto alla legislazione sovranazionale; ii) l’introduzione dell’istituto della composizione negoziata della crisi finalizzato al risanamento delle imprese in difficoltà attraverso un meccanismo connotato da assoluta riservatezza per l’impresa che scelga volontariamente di aderirvi; iii) la modifica della legge fallimentare con l’applicazione anticipata di alcuni strumenti di composizione negoziale della crisi già previsti nel testo della bozza del nuovo codice della crisi d’impresa; iv) il rinvio dell’entrata in vigore del Titolo II del nuovo codice della crisi d’impresa relativo agli strumenti di allerta della crisi d’impresa al fine di meglio adeguarli all’odierno contesto economico, al 31 dicembre 2023.

[torna su](#)

Consultazione UE sull'istituzione di un'autorità di vigilanza europea antiriciclaggio

Commissione Europea – Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità antiriciclaggio e per la lotta al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) 1094/2010, (UE) 1095/2010

La Commissione Europea ha posto in pubblica consultazione una proposta di Regolamento volto ad istituire un'Autorità europea per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del Terrorismo. L'Autorità diventerà il fulcro di un sistema integrato di vigilanza AML/CFT e contribuirà direttamente alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo nell'Unione, vigilando direttamente e adottando decisioni nei confronti di alcuni dei soggetti operanti nel settore finanziario. Allo stesso tempo, L'Autorità sovranazionale coordinerà le autorità di vigilanza nazionali e le coadiuverà nella corretta applicazione della normativa vigente, al fine di garantire una valutazione e un'attività di contrasto del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo omogenee in tutti gli stati membri. Difatti, tutti i recenti grandi casi di riciclaggio di denaro registrati nell'UE sono stati caratterizzati da una dimensione transfrontaliera, mentre l'attività di vigilanza relativa a tali movimenti finanziari è sempre stata lasciata alle autorità nazionali e alla cooperazione tra di esse. Ed è proprio l'assenza di una struttura comune a sostegno di questa cooperazione che ha finora impedito un efficace contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo in ambito transfrontaliero.

[torna su](#)

Proposta di Linee guida sul ruolo, i compiti e le responsabilità dei responsabili della compliance in materia di AML (Anti Money Laundering)

European Banking Authority – Draft Guidelines on policies and procedures in relation to compliance management and the role and responsibilities of the AML/CFT Compliance Officer under Article 8 and Chapter VI of Directive (EU) 2015/849

L'European Banking Authority (EBA) ha posto in pubblica consultazione una proposta di Linee guida sul ruolo, i compiti e le responsabilità dei responsabili della compliance e dell'organo di gestione in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. Attraverso tali Linee guida, l'EBA mira a raggiungere una comprensione comune, da parte delle autorità nazionali competenti e degli operatori del settore finanziario dell'Unione Europea, degli accordi di governance in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. Un'intesa comune, che se applicata in modo uniforme e fatta rispettare come necessario, sarà la chiave per rafforzare le difese antiriciclaggio e antiterrorismo dell'Unione Europea. Le disposizioni contenute nelle Linee guida in commento verranno applicate in modo proporzionato al tipo, alle dimensioni, all'organizzazione interna, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività dell'operatore finanziario e ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a cui è esposto. La consultazione avrà termine il 2 novembre 2021.

[torna su](#)

231: Prescrizione delle sanzioni definitive

Corte di Cassazione – I Sezione Penale – Sentenza n. 31854, del 19 agosto 2021

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha chiarito che il termine di prescrizione stabilito dall'art. 22 del D.lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti, riguarda tanto l'illecito, che dunque non potrà più essere perseguito decorsi cinque anni dalla consumazione del reato presupposto, quanto la sanzione definitivamente irrogata, che dovrà essere riscossa, a pena di estinzione, entro il termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunciata a carico della persona giuridica. Inoltre, precisa la Suprema Corte, sono fatti salvi, in entrambe le ipotesi, gli effetti di eventuali cause interruttive dei termini prescrizionali, a norma del codice civile. Dunque, nonostante il primo comma dell'articolo 22 del D.lgs. 231/2001 si riferisca solo alla prescrizione dell'illecito, facendo riferimento al momento di consumazione del reato, la Corte di Cassazione ha valorizzato il comma 4 della medesima disposizione, dove si ricorda che la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio, e, di conseguenza, ha chiarito che una volta avvenuto il passaggio in giudicato, il termine di 5 anni inizierà nuovamente a decorrere.

[torna su](#)

Insider trading penalmente rilevante anche se l'informazione non è trasmessa da un terzo

Corte di Cassazione – V Sezione Penale – Sentenza n. 31507, dell'11 agosto 2021

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha affermato il principio in base al quale si configura il reato di abuso di informazioni privilegiate di cui all'art. 184 del D.lgs. n. 58 del 1998 anche se l'informazione non è stata trasmessa all'agente da un terzo. In sostanza la Corte ha ritenuto penalmente rilevante "l'insider trading di sé stesso" operato dall'amministratore delegato e dal presidente del CDA di una società a seguito di una Opa dagli stessi lanciata, i quali avevano acquisito titoli di una S.p.A. tramite una S.r.l. appartenente allo stesso gruppo ed in concorso con il suo amministratore unico. Nella fattispecie gli autori del reato avevano acquistato i titoli ancor prima di effettuare la comunicazione sul mercato dell'offerta pubblica d'acquisto, abusando così della relativa informazione privilegiata ed essendone in possesso in ragione della loro posizione qualificata

[torna su](#)

Responsabilità del datore di lavoro e nomina RSPP

Corte di Cassazione – IV Sezione Penale – Sentenza n. 30231, del 3 agosto 2021

La Cassazione, con la sentenza in commento, ha ribadito che incombe sul datore di lavoro l'obbligo di previsione dei rischi a cui è esposto il lavoratore, l'obbligo di formarlo ed informarlo, nonché di vigilare affinché siano attuate tutte le misure volte a garantire la sicurezza del dipendente. Conseguentemente, in caso di mancata o incompleta formazione che sia casualmente collegata all'infortunio, il datore di lavoro ne dovrà rispondere. La Suprema Corte ha evidenziato altresì che la nomina del RSPP non costituisce delega di funzioni e quindi non esclude la responsabilità del datore di lavoro e dei dirigenti, trattandosi di un consulente in materia antinfortunistica, senza potere decisionale, che ha un ruolo di ausilio, diretto a supportare il datore di lavoro nell'individuazione dei fattori di rischio, nella scelta delle procedure di sicurezza e nella formazione e informazione dei lavoratori. Pertanto, il provvedimento chiarisce che la designazione del RSPP non è equiparabile ad una delega di funzioni, dunque, se il datore di lavoro non considera un rischio prevedibile e l'evento sia casualmente collegato all'omessa o incompleta formazione del lavoratore, sarà responsabile per l'infortunio occorso al lavoratore durante l'esercizio dell'attività lavorativa.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 809132232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it